

Delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, 2° comma L.R.3/12/1991 N.44)



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 58 del 31/10/2012**

**OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2012.**

*L'anno duemiladodici, addì trentuno, del mese di ottobre, alle ore 20,05 nell'aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal presidente ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, nelle persone dei Sigg.ri:*

	<i>Presente</i>
<i>ALFANO Davide</i>	<i>SI</i>
<i>AQUILINO Giuseppe</i>	<i>SI</i>
<i>BILELLO Ignazio</i>	<i>SI</i>
<i>CIACCIO Francesco</i>	<i>SI</i>
<i>D'ANTONI Paolo</i>	<i>SI</i>
<i>FERRARO Salvatore</i>	<i>NO</i>
<i>GIAMPAOLO Francesco</i>	<i>NO</i>
<i>MANGIARACINA Giorgio</i>	<i>SI</i>
<i>MANGIARACINA Giuseppe</i>	<i>SI</i>
<i>MARINO Roberto</i>	<i>SI</i>
<i>PORTOLANO Baldassare</i>	<i>SI</i>
<i>ROSALIA Antonino</i>	<i>SI</i>
<i>VALENTI Francesco</i>	<i>SI</i>
<i>VIOLA Fabrizio</i>	<i>SI</i>
<i>VIOLA Gaspare</i>	<i>SI</i>

*Sono presenti, ai sensi dell'art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:*

*Il Sindaco Dott. ===== e gli Assessori: Ventimiglia, Scaturro, Morreale;  
Assume la presidenza l'Avv. Francesco Ciaccio.*

*Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.*

*Il Presidente accertato il n.13 consiglieri presenti ai sensi dell'art. 21 L.R. n.26/93,  
dichiara valida la seduta.*

*Svolgono le funzioni di scrutatori i consiglieri Sigg.ri: Marino, Mangiaracina  
Giuseppe, Bilello nominati dal Presidente;*

*Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del  
giorno.*

Il Presidente, preliminarmente, dà lettura dell'allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. n.30/2000. Successivamente, invita l'assemblea alla trattazione del punto in argomento ed apre la discussione generale, alla quale intervengono nell'ordine i sottoelencati soggetti, i cui interventi vengono qui di seguito riportati in sintesi:

-assessore al bilancio - Scaturro Basilio: Comunica che il Comune pagherà il trasporto scolastico, relativo ai mesi di novembre e dicembre, per tutti quegli alunni le cui famiglie hanno presentato l'ISEE sotto la soglia dei 10 mila euro. Fa presente che a seguito dei tagli effettuati dalla Regione anche il trasporto degli alunni, effettuato da gennaio a settembre, è stato pagato con il bilancio comunale. Evidenzia che il 22 ottobre u.s. la Regione ha comunicato ufficialmente non solo i tagli dei trasferimenti, ma la rimodulazione dei medesimi. Afferma che tutto ciò ha stravolto completamente il bilancio comunale, perché, mentre prima si poteva utilizzare il 10% dei trasferimenti per investimenti ed il 90% per spese correnti, oggi invece si deve utilizzare il 50% per investimenti ed il 50% per spese correnti. Spiega che in conseguenza di ciò, nonostante la buona volontà dell'A.C., le aliquote che in proposta sono state previste al 4% per quanto riguarda la prima abitazione e del 7,6 % per gli altri fabbricati, sono ora rimesse al Consiglio per essere rideterminate perché ci sono delle difficoltà a mantenere l'equilibrio finanziario;

-consigliere Portolano Baldassare - capogruppo della maggioranza: Facendo riferimento a quanto relazionato dall'Assessore al bilancio, rileva la necessità di dovere modificare le aliquote previste in proposta, portando allo 0,5% quella relativa all'abitazione principale ed incrementando dello 0,1% e quindi allo 0,86% quella relativa ai fabbricati adibiti a seconda casa e portando al massimo e quindi allo 1,06% invece quella relativa agli immobili a destinazione speciale che sono catalogati nelle categorie D/1 e D/5, per evitare di appesantire, ulteriormente, la pressione fiscale sui cittadini per quanto riguarda la prima casa. Evidenzia la necessità di sollecitare l'ufficio Tributi e l'U.T.C. a verificare le rendite catastali, soprattutto per i fabbricati catalogati nella cat. D/1 e D/5, al fine di capire se il prossimo anno sarà possibile alleggerire l'aliquota relativa alla prima casa;

-consigliere Mangiaracina Giorgio: Dichiaro di non capire il perché della richiesta di aumentare le aliquote previste nella proposta di deliberazione della Giunta, anche perché gli estimi catastali sono aggiornati. Ritiene piuttosto necessario lo svolgimento di un'attività di accertamento per evitare le sacche di evasione. Condivide la proposta avanzata dalla G.C. che stabilisce le aliquote base ed invita il C.C. a non emendarla, dimostrando un atto di sensibilità nei confronti dei cittadini;

-Presidente: Invita, dopo le osservazioni fatte dal consigliere Mangiaracina, l'assessore Scaturro ad approfondire la sua relazione e ad esplicitare meglio gli

eventuali emendamenti da apportare alla proposta formulata dalla G.C. Condivide quanto dichiarato dal consigliere Portolano;

-assessore Scaturro Basilio: Ribadisce quanto già relazionato e dichiara di condividere quanto specificato dal consigliere Portolano;

-consigliere Mangiaracina Giorgio: Ribadisce il suo disaccordo sull'incremento delle aliquote rispetto alla proposta in esame, presentata dalla G.C.. Ritiene che questo aumento stravolge l'orientamento programmatico della Giunta e di tutte le dichiarazioni rese dal Sindaco durante la campagna elettorale. Evidenzia che il gruppo di minoranza non vuole essere distante né dai problemi dei cittadini, né dagli oneri di amministrare un Comune in una congiuntura economica particolare come quella attuale. Ritiene che sarebbe stato opportuno modificare la presente proposta nei prossimi 5/6 mesi, dopo la verifica del gettito della tassa, altrimenti bisogna affermare che questa Amministrazione ha aumentato le tasse, anche perché l'anno scorso non c'era il gettito dell'ICI relativo alla prima casa;

-consigliere Portolano Baldassare: Ribadisce quanto precedentemente affermato e critica la minoranza perché ritiene un aumento il mantenimento dell'aliquota allo 0,5%, così com'era la precedente aliquota dell'ICI, dando così alla gente una comunicazione distorta riguardo all'operato dell'A.C.

-consigliere Valenti Francesco: Afferma che questa proposta di modifica proviene dall'A.C. e che non può considerarsi un aumento dell'aliquota;

-consigliere Viola Gaspare: Afferma che si sta esercitando la potestà regolamentare prevista per legge. Ritiene che le proposte sintetizzate dal capogruppo Portolano non vanno ad incrementare la tassazione sulla prima casa e che il Comune non può permettersi sacche di evasione fiscale, per cui fa presente la necessità di un collegamento in rete dell'ufficio finanziario con l'ufficio tecnico, in modo tale da avere una percezione diretta di tutto il patrimonio immobiliare. Ribadisce che questa modifica è dipesa dalla comunicazione della Regione Siciliana, che con un atteggiamento di assoluto cinismo e disimpegno, ad esercizio finanziario abbondantemente inoltrato, ha rideterminato il riparto dei trasferimenti, per cui sarebbe stato un atto irresponsabile se l'A.C., nella sua programmazione, non avesse tenuto conto di tutto ciò. Rileva che a livello nazionale sta avvenendo una rottura istituzionale tra i Comuni e lo Stato, perché non si può chiedere ai Comuni di colmare il disimpegno dello Stato e delle Regione;

-Presidente: Evidenzia che il consigliere Mangiaracina Giorgio sicuramente dirà alla gente che l'Esecutivo ha aumentato le tasse, nonostante l'aliquota della prima casa sia rimasta invariata rispetto allo scorso anno. Evidenzia che diversamente si sarebbero verificati seri problemi nell'equilibrio finanziario del bilancio, quali ad esempio il non poter fornire la luce alla Scuola, il trasporto pendolare degli studenti

esempio il non poter fornire la luce alla Scuola, il trasporto pendolare degli studenti, il pagamento degli stipendi ai dipendenti;

-consigliere Mangiaracina Giorgio: Chiede la formulazione della proposta avanzata dal consigliere Portolano. Critica l'intervento del Presidente, ritenendolo fuori luogo, perché l'aliquota è stata aumentata.

-consigliere Portolano Baldassare: Ribadisce la sua proposta e fa presente che tutto questo è un atto di responsabilità nei confronti della cittadinanza, perché altrimenti non si potranno assicurare i servizi essenziali e che, non appena ci sarà la possibilità, l'aliquota della prima casa verrà diminuita anche al di sotto dello 0,4% ;

-Vice Sindaco Ventimiglia Leonardo: Ritiene che i consiglieri sono tutti a favore dei cittadini, perché sono stati da loro eletti per tutelare gli interessi della collettività. Evidenzia che tanti Sindaci della provincia si sono dichiarati pronti a consegnare la fascia al Prefetto, dal momento che i Comuni si trovano in grave difficoltà finanziaria e sono costretti a sopportare tutte le pecche successe a livello europeo;

-consigliere D'Antoni Paolo: Domanda se la proposta di aumentare le aliquote proviene dal Consiglio o dalla Giunta. Chiede perché l'A.C. non ha proceduto a modificare il testo della proposta di deliberazione prima di portarla all'esame del Consiglio. Invita la maggioranza a formalizzare la proposta;

-Presidente: Fa presente che il 50% dell'importo dell'imposta sulla seconda casa va allo Stato.

-consigliere Portolano Baldassare: Fa presente che la proposta è condivisa con la Giunta e specifica, ancora una volta, la modifica da apportare, affermando che **l'aliquota riferentesi alla prima abitazione dallo 0,4% indicato in proposta, viene portata allo 0,5%, come era nel 2011; per quanto riguarda le altre abitazioni dallo 0,76% passa allo 0,86% ; per quanto riguarda gli immobili catalogati nella categoria D/1 e D/5 l'aliquota viene stabilita al massimo e cioè al 1,6%;**

-consigliere Mangiaracina Giorgio: Dichiaro che il gruppo di minoranza voterà contrario alla modifica della presente proposta di deliberazione e quindi all'aumento delle aliquote.

Dopodichè;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.9 voti favorevoli e n.4 voti contrari ( gruppo di minoranza: Alfano, D'Antoni, Mangiaracina Giorgio, Mangiaracina Giuseppe) essendo n. 13 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori;

## **D E L I B E R A**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione con l'emendamento presentato dalla maggioranza consiliare ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta .

Successivamente, viene proposto di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n.9 voti favorevoli e n.4 voti contrari ( gruppo di minoranza: Alfano, D'Antoni, Mangiaracina Giorgio, Mangiaracina Giuseppe) essendo n. 13 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori;

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi del 2° comma dell'art.12 della L.R.n.44/91.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE  
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DELIBERA DI C.C.

N. 03 DEL 17/10/2012

OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2012.

Iniziativa della proposta: Assessore al Bilancio  
f.to Dott. Basilio Scaturro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.t Dott.ssa Ninfa Abruzzo

Ai sensi dell'art.12 della L.R. n°30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio  
f.to Rag. Silvana Ardizzone

Il Responsabile del Settore  
f.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo

## Proposta

Oggetto: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2012.

PREMESO che con l' art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e con art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, viene istituita l'imposta municipale propria, " IMU" con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 ed a regime dal 2015, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

- VERIFICATO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

- Atteso che nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è stato adottato il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria ( IMU), approvato dal C.C. con delibera n. 13 del 20/03/2012, *per disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

- Dato atto che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

-Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma;

- Il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

- TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 commi 6,7 e 8 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, i Comuni possono modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione nella misura sotto indicate:

**ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

## ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

## ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

Aumento o diminuzione sino allo 0,1 per cento.

-TENUTO CONTO che:

-a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

- b) per gli anni 2012 e 2013 la su indicata detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

- c) l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €200 ;

ATTESO che :

1)la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e precisamente *“alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

2)l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

CONSIDERATO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichi anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”.*

ATTESO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;



-DATO ATTO che :

- ai sensi del comma 11 dell'art.13 del D.L.201 /2011 è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni ;

DATO ATTO:

- che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

- che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ;

Per quanto in premessa indicato, che si intende parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

## PROPONE

1)Di determinare per l'anno 2012 la misura delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, come segue:

ALIQUOTA DI BASE

0,76 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

0,4 PER CENTO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

0,2 PER CENTO

2)Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €200 ;

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento vigente;

5) Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

SETTORE AMMINISTRATIVO  
Ufficio Ragioneria

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile .

Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile

Lì 18/10/2012

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria  
f.to Rag. Enrico G.Tumminello

Il Responsabile del Settore  
f.to *(Dott.ssa Ninfa Abruzzo)*

**IL CONSIGLIERE ANZIANO    IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to: Dott. Roberto MARINO    f.to:Avv. Francesco CIACCIO    f.to:Dott.ssa Antonina FERRARO

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n.44/91:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/91.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

---

---

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

*Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio,*

***CERTIFICA***

*Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio on -line, il giorno 15/11/2012 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.*

*Dalla Residenza Comunale, li 16/11/2012*

**IL MESSO COMUNALE**  
f.to:G.Catalano / V.Montelione

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to:Dott.ssa Antonina FERRARO

---

---

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**